

## SCOMMESSE ON LINE

L'ATTIVITÀ DEI CENTRI RACCOLTA DATI

## L'ORDINANZA

I magistrati baresi si allineano al Consiglio di Stato e alla Cassazione: ma serve verificare i requisiti morali di chi fa l'istanza

## LA NORMA

I giudici comunitari, la Cassazione e il Consiglio di Stato danno il via libera a tali centri: non serve la concessione dei Monopoli per operare

# Bookmaker, il Tar riapre tre agenzie


## I giudici: illegittimo il no del questore alla licenza

● Il Tar «riapre» tre agenzie di scommesse. Con altrettante ordinanze, i giudici amministrativi della III sezione (presidente Amedeo Urbano, relatore Francesco Cocomile) hanno «liberato» dal diktat del questore tre centri di raccolta dati di un bookmaker straniero (Stanleybet) che si erano visti recapitare un'ordinanza di chiusura amministrativa. Il motivo: i tre centri non erano titolari di concessioni rilasciate dal Monopoli di stato per l'esercizio delle scommesse.

L'ordinanza del Tar è l'ennesimo passaggio giudiziario di una tormentata vicenda che vede «incriminata» la normativa italiana da parte della giurisprudenza comunitaria in materia di libera circolazione dei beni.

Ricostruiamo la vicenda. Nel nostro Paese, attualmente, l'azienda Monopoli di Stato detiene le concessioni per l'esercizio delle attività di scommesse. Tre anni fa, con il «Bersani» furono in parte liberalizzate le licenze, nel senso che furono messe in vendita migliaia di concessioni (costate fior di quattrini).

I bookmakers stranieri (alcuni sì, altri no), hanno ritenuto di non partecipare a tale gara ritenendo di poter operare in virtù della libertà di stabilimento sancito dalla legge comunitaria. Il ragionamento è: se ho ottenuto regolarmente una licenza all'estero (la nuova capitale del betting sarebbe Malta), non vedo perché debba essere impedito ad operare in ambito comunitario. Ma la norma in vigore consente ai centri di raccolta dati di operare solo se in presenza dell'autorizzazio-



**FEBBRE DA GIOCO**  
In aumento in Italia il business delle scommesse e dei giochi

ne dal questore, quest'ultima subordinata alla concessione dei Monopoli.

La legge 401/89 (poi modificata) sanziona penalmente la raccolta di scommesse non autorizzate se tale attività è esercitata da coloro senza concessione. Ed è su tale aspetto che si appunta un acceso contrasto tra la giurisprudenza comunitaria, quella penale e amministrativa.

Per i giudici di Lussemburgo va disapplicata la normativa nazionale perché in contrasto con quella comunitaria; nel senso che, se un'impresa ha ottenuto una regolare licenza da uno stato membro, non è tenuta a chiedere altre autorizzazioni per poter operare in altri paesi comunitari.

In tal senso, come già dettom si sono espressi anche il Consiglio di Stato e la Cassazione penale, nonostante l'Avvocatura dello Stato dia una «lettura» diverse delle decisioni.

Gli stessi giudici comunitari hanno però ritenuto corretta l'applicazione della norma, se questa è finalizzata ad evitare l'infiltrazione di attività criminali. Quindi, ben vengano i controlli, ma no a rifiuto di licenze se vincolate all'obbligo di una concessione.

E in tal senso si è espresso ieri il Tar Puglia che, pur annullando il provvedimento del Questore, si è allineato alla più ricorrente giurisprudenza, stabilendo però la valutazione «dei requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l'attività di intermediazione». Una decisione che bilancia due interessi: la libertà d'impresa del privato da un lato; il controllo dello Stato contro attività illecite dall'altro. La materia, comunque, è ancora oggetto di contesa su cui sono state chiamate ad esprimersi (per per la terza volta) le Sezioni unite della Cassazione.

(ric. pepe)

**FUTURO INCERTO**  
Sulla Zona industriale di Bari monta la polemica sia per la sicurezza, dopo la denuncia dell'Asi e degli imprenditori, sia per l'inattività di una società creata per svolgere servizi complementari, ma in effetti mai entrata in attività da oltre un anno e mezzo.

[foto Luca Turi]

